

ALLEGATO 8

Regolamento Zonale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

Unione di Comuni Valdarno Valdisieve

(Rif. Norm. REGOLAMENTO REGIONALE L.R. 41/R/2013)

Nel presente regolamento abbiamo cercato di esprimerci nel rispetto dell'identità di genere. Al tempo stesso è stato necessario proporre un testo quanto più leggibile e chiaro possibile, per questa ragione ci siamo visti costretti ad adottare la sola variante maschile dove non fossero possibili formulazioni alternative. Teniamo a sottolineare che il testo fa riferimento ad entrambi i generi disponibili nella lingua italiana.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario:

Titolo I – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Quadro normativo e principi di riferimento

Art. 3 - Finalità generali del sistema

Art. 4 – Governo del sistema e attori coinvolti

Art. 5 – Efficacia della regolamentazione

Art. 6 - Pubblicità e trasparenza

Titolo II – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 7 - Classificazione dei servizi

Art. 8 - Forme di gestione dei servizi

Art. 9 - Partecipazione delle famiglie

Art. 10 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

Art. 11 - Carta dei servizi

Art. 12 - Elenco zonale degli educatori

Art. 13 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 14 - Formazione e continuità educativa 0/6

Art. 15 - Autorizzazione al funzionamento

Art. 16 - Accreditamento

Art. 17 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

Art. 18 – Rapporti con i soggetti privati: le Convenzioni

Art. 19 - Funzioni di vigilanza e controllo, sanzioni

Art. 20 - Norma finale

Titolo I

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia presenti nel territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, nel quadro delle disposizioni di cui l'art. 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e del regolamento di attuazione n. 41/R del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i Comuni appartenenti alla Conferenza di Zona dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, nello specifico i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo.
3. L'Unione individua come obiettivo strategico il conseguimento di un livello omogeneo di servizi sul proprio territorio, al fine di raggiungere una condizione di pari opportunità per i cittadini residenti nella zona dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve.

4. Ogni comune può regolamentare specifiche situazioni che riguardano il proprio territorio, purché non in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2 Quadro normativo e principi di riferimento

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale, regionale e locale, quali:
 - a) la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
 - b) gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
 - c) la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione n° 41/r/2013 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) gli orientamenti per la qualità dei servizi educativi per l'infanzia della Regione Toscana.
2. Al centro del sistema dei servizi per l'infanzia è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità. L'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità.

Art. 3 Finalità generali del sistema

1. I servizi alla prima infanzia del territorio dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio, definendo a tal fine alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema, come le forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - b) creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale delle bambine e dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;
 - c) individuare nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell'infanzia, contesti di sperimentazione e di partecipazione a progetti di formazione, capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni;
 - d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale la cultura dell'infanzia.
2. Ogni Comune riconosce l'importanza di condividere con gli altri Comuni appartenenti all'Unione Valdarno e Valdisieve, le regole del sistema locale per i servizi all'infanzia, in funzione di:
 - a) assicurare adeguate opportunità educative e formative per permettere lo sviluppo delle potenzialità individuali delle bambine e dei bambini nella fascia di età 0/3;
 - b) sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
 - c) garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
 - d) valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

3. L'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi e la crescita del territorio.

Art. 4 Governo del Sistema e Attori coinvolti

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza e integrazione.

2. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve individua nella Conferenza zonale per l'Istruzione (*allegato 1 - Regolamento della Conferenza*) l'organo politico e deliberativo della governance sulla prima infanzia del territorio. Il Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) del Comune di Pontassieve è l'organo di supporto tecnico della Conferenza zonale per l'istruzione.

3. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve individua nel Coordinamento pedagogico zonale l'organo operativo della Conferenza, di supporto e di promozione delle attività (*allegato 2 - Coordinamento pedagogico zonale* e successivo art. 13).

4. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, attraverso la Conferenza Zonale e il coordinamento, esercita le funzioni zonali di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia attivi sul proprio territorio; annualmente, programma e progetta interventi educativi sul territorio attraverso tutti gli strumenti e tutte le risorse messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia.

5. La Conferenza zonale per l'istruzione integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:

- a) indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e per le bambine;
- b) iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
- c) sistemi di controllo e valutazione della qualità;
- d) criteri comuni di accesso ai servizi educativi e date comuni per la pubblicazione del relativo bando di iscrizione.

6. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo a istituzioni scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di documentazione ed ogni altra organizzazione riconosciuta dalla Zona, nella quale vengano sviluppati percorsi di apprendimento per bambine e bambini, educatori, insegnanti e genitori.

Art. 5 – Efficacia della Regolamentazione

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i Comuni appartenenti alla Conferenza zonale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel territorio.

2. L'Unione individua come obiettivo strategico il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nel territorio.

Art. 6 Pubblicità e Trasparenza

1. Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.

2. Al fine di regolare, semplificare e rendere trasparenti i rapporti tra i servizi educativi per la prima infanzia e gli utenti, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve elabora e approva la *Carta*

dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, che sarà messa a disposizione della cittadinanza sia in formato cartaceo che elettronico.

Titolo II

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 7 Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi di cui all'art. 2 del Regolamento regionale 41/R 2013, costituiscono un sistema integrato e consistono in:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini bambine e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, e ovunque ubicati che abbiano carattere di temporaneità e occasionalità.
3. I servizi di cui al comma 2 non sono rivolti, in nessun caso, ai bambini e alle bambine di età inferiore ai 36 mesi.

Art. 8 Forme di gestione dei servizi

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui all'articolo 7 comma 1, i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:
 - a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui al successivo articolo 10;
 - c) titolarità e gestione privata.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro dei servizi integrati pubblico/privato nella gestione dei servizi.

Art. 9 Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di

implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini e dalle bambine durante la frequenza.

4. Gli organismi di partecipazioni sono costituiti da rappresentanti dei genitori, eletti all'inizio dell'anno educativo, uno per sezione di nido, fra i quali è individuato un presidente.

5. L'Unione di Comuni coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

Art. 10 Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Nel **progetto pedagogico** devono essere esplicitati i valori (l'azione educativa che ciascun educatore e il servizio nel suo insieme mettono in atto), gli scopi (che cosa si vuole), le ragioni (perché lo si vuole) gli orientamenti (un'anticipazione di cosa dovrebbe essere nel futuro) e le finalità pedagogiche a cui si deve riferire il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

Possono individuarsi pertanto le seguenti caratteristiche specifiche:

- a) può ispirarsi a modelli e tradizioni pedagogiche e al contesto socio-culturale di riferimento;
- b) non entra nel dettaglio rispetto ai tempi e ai modi di realizzazione;
- c) non è soggetto a verifica ma ad aggiornamento periodico;
- d) è reso "pubblico" e pertanto è una precisa assunzione di responsabilità;
- e) per essere attuato richiede la condivisione di tutti coloro che sono chiamati a realizzarlo.

3. Il **progetto educativo** è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, le formule di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini, i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione;
- c) l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- d) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- e) le modalità di attuazione degli organismi di partecipazione;
- f) le forme di integrazione del servizio nel sistema locale, dei servizi educativi, scolastici e sociali;
- g) le modalità di promozione ed avvicinamento delle famiglie utenti ai percorsi di sostegno alla genitorialità previsti dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, dal CRED di Pontassieve e dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione.

4. Il progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente, è realizzato in linea con la normativa regionale vigente dal gruppo degli educatori del servizio.

Art. 11 Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano una propria carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

- a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;

- b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
 - d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
 - e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.
3. La carta dei servizi dei soggetti titolari pubblici e privati è coerente con la carta dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve di cui al precedente articolo 6.

Art. 12 Elenco zonale degli educatori

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve istituisce l'elenco degli Educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 41/R/2013.
2. L'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, in collaborazione con il CRED di Pontassieve e il Coordinamento Pedagogico dell'Unione, organizza e gestisce la formazione di base obbligatoria per l'iscrizione all'elenco, di norma ogni 2 anni, cura l'eventuale inserimento in tirocinio degli educatori presso i nidi d'infanzia della zona.
3. L'iscrizione all'elenco degli educatori è funzionale al sistema territoriale di controllo e valutazione della qualità educativa, ma non autorizza l'avvio di un'attività di servizio per l'infanzia, di qualunque tipo, per la quale è invece necessario inoltrare ai Comuni della Zona domanda di autorizzazione, così come definito dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 13 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. L'Unione di Comuni assicura il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio attraverso il Coordinamento Pedagogico Zonale, costituito dal Tavolo di coordinamento zonale.
2. Nell'area del coordinamento dei servizi in materia di prima infanzia, il Tavolo di Coordinamento dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, è composto dai tecnici degli uffici Pubblica Istruzione dei comuni e/o dai coordinatori pedagogici (o loro delegati) e dalla struttura di supporto tecnico alla Conferenza per l'Istruzione, nella figura del Responsabile del CRED e/o suoi delegati. Il Tavolo ha le funzioni descritte dall'art. 8 del Regolamento Regionale 41r/2013 e ssmm e si riunisce a cadenza regolare durante l'anno e comunque su richiesta di ciascun ente locale, per predisporre i documenti e le proposte da presentare in Conferenza dell'Istruzione dell'Unione.
Il tavolo di coordinamento zonale coincide con il coordinamento pedagogico oppure si allarga ai referenti delle scuole dell'infanzia, ai coordinatori pedagogici dei servizi educativi accreditati e a tutti gli altri attori del territorio che a vario titolo si occupano dei servizi alla prima infanzia.
3. Gli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico svolgono le seguenti funzioni:
 - a) supportano la Conferenza Zonale per l'Istruzione nella programmazione degli interventi relativa ai servizi per l'infanzia, ivi compresa la programmazione regionale, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;
 - c) partecipano alle attività di regolamentazione e controllo del sistema territoriale dei servizi, anche mediante il coinvolgimento nella realizzazione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento, nonché nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

- e) coinvolgono i referenti della scuola dell'Infanzia nell'ottica della promozione della continuità educativa da zero a sei anni;
 - f) promuovono l'elaborazione di forme di regolamentazione zonale dei criteri di accesso ai servizi e dei sistemi tariffari, in una logica di armonizzazione delle differenze territoriali.
4. Il comune è titolare delle funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale secondo quanto stabilito dall'art. 7 del del Regolamento Regionale 41r/2013 e smi;
5. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico secondo quanto stabilito dall'art 6 del Regolamento Regionale 41r/2013 e smi.

Art. 14 Formazione e Continuità educativa 0/6

1. Una caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia della zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi annuali e pluriennali di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per l'attività non frontale; è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione.
3. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nell'ambito del sistema 0/6, assicura il collegamento con le scuole dell'infanzia statali e paritarie operanti sul suo territorio, attraverso incontri, monitoraggi e verifiche, promosse dal Coordinamento pedagogico zonale.
4. Il Coordinamento pedagogico promuove incontri periodici rivolti a educatori e insegnanti, al fine di promuovere i processi educativi 0/6 e lo scambio di metodologie e strumenti.
5. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini e le bambine da zero a sei anni, l'Unione promuove iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia.

Art. 15 Autorizzazione al funzionamento

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi, prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche alla situazione (*allegato 3 - Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia nella Zona Educativa Valdarno e Valdisieve*).
2. L'autorizzazione al funzionamento è valida per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione.
3. Sui siti web dei Comuni dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è consultabile e scaricabile sia la modulistica per l'inoltro della domanda di autorizzazione, che lo schema del relativo procedimento, in ogni sua singola fattispecie.

Art. 16 Accredimento

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'accreditamento del servizio. A questo scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito positivo, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

2. L'accreditamento è valido per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato ed è sottoposto a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento.
3. Sul sito web dei Comuni dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è consultabile e scaricabile sia la modulistica per l'inoltro della domanda di accreditamento, che lo schema del relativo procedimento, in ogni sua singola fattispecie.

Art. 17 Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Art. 18 Rapporti con i soggetti privati: le Convenzioni

1. I Comuni dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, possono stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato al comune dove ha sede il servizio;
 - b) il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c) gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d) le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e) ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

Art. 19 Funzioni di vigilanza e controllo, sanzioni

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e delle bambine, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio.
2. Il Coordinamento Pedagogico dell'Unione, in collaborazione con la Commissione multi-professionale di zona, programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi.
3. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione, si provvede a comunicare al comune di competenza la perdita dei requisiti. Il Comune, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, provvede all'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Il Comune, avvalendosi del sistema informativo regionale (SIRIA), informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati, che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

5. Qualora l'Unione accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, comunica al Comune di competenza l'assenza dell'autorizzazione e il Comune ordina la cessazione del servizio.

Art. 20 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. I servizi privati autorizzati ed accreditati sono tenuti ad uniformarsi alle previsioni innovative della presente sezione entro l'anno educativo 2016/17. Le disposizioni della presente sezione entrano in vigore nell'anno educativo 2016/17.